



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 89

DETERMINA AREA FINANZIARIA
N° 26 del 16-04-2021

OGGETTO: BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI QUOTE DI SOCIETA' PARTECIPATA, CON RIBASSO DEL 20%, DAL COMUNE DI CAPITIGNANO DICHIARATE ALIENABILI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08.08.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs n. 118/2011);

Premesso, altresì, che:

- l' art. 19 del D.L. 06/07/2012, n. 95 elenca e disciplina quelle che sono le funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- tra le funzioni fondamentali elencate dal richiamato articolo è compresa anche "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi";
- l'art. 198 del D.Lgs 152/2006 in merito alla gestione dei rifiuti prevede che: "i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento";
- l'art. 17, comma 1 della L.R. Abruzzo n. 36/2013 ai sensi del quale: "I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa

comunitaria e nazionale vigente ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'art 4 ”;

- l'art. 17, comma 13 della L.R. Abruzzo n. 36/2012 ai sensi del quale: “ Trascorsi dodici mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 e fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto”;
- pertanto nonostante quanto stabilito all'art. 17, comma 1 della L.R. Abruzzo n. 36/2012 la stessa legge regionale al comma 13 dà la facoltà ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi d'igiene ambientale;
- l'art. 34 comma 23 del D.L. 179/2012 stabilisce che le funzioni di affidamento della gestione sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;
- in data 31/03/2018 si è insediata l'Assemblea dei Sindaci e si è costituita formalmente l'Autorità di Gestione Integrata dei Rifiuti e che, pertanto, ai sensi della L.R. n.36/2013, commi 13 e 14 è vietato, a partire dal giorno 1 dicembre 2018, l'indizione di nuove procedure o l'aggiudicazione in via provvisoria di gare per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.

Considerato che:

- la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art.4 del D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale 20.7.2012 n. 199, la quale ha, inoltre, statuito, con sentenza n. 26 del 26.01.2011, che al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma, escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art.113 e ss. D.Lgs.n. 267/2000), deriva l'immediata applicazione nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica;
- la normativa comunitaria vigente stabilisce che gli enti locali, anche in forma associata, possano affidare l'erogazione di servizi di interesse generale, e più nello specifico di servizi pubblici locali, a soggetti in house, vale a dire con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui possono essere affidate direttamente tali attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- il legislatore è intervenuto a normare la materia del controllo con l'art. 34 del D.L. n. 179/2012, ai commi da 20 a 24;
- il legislatore è altresì intervenuto con il D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012 n. 213, ad integrare il citato D.Lgs. 18.08.2000 n.267,

inserendo, fra l'altro, l' art. 147 quater in materia di controlli sulle società partecipate non quotate;

- il “controllo analogo” è inteso come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come longa manus del socio pubblico. Esso determina quindi in capo alle amministrazioni controllanti un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione; nel caso in cui gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di utilizzo e controllo unitarie, ancorché proveniente da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma, soprattutto, attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato;

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 21/07/2008 il Comune di Capitignano manifestava la volontà di entrare nella compagine della Società per azioni Aciam S.p.A. di Avezzano e dava mandato per l'acquisto delle azioni;
- a seguito dell'acquisto delle azioni il Comune di Capitignano affidava il Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti ad Aciam S.p.A.;

Preso atto che il Comune di Capitignano:

- vuole ottimizzare il sistema di raccolta differenziata, coinvolgendo fortemente le utenze domestiche e non domestiche in un efficace piano di comunicazione al fine di rispettare sul breve-medio termine i vincoli previsti da normativa anche in merito alla percentuale di rifiuto differenziato;
- vuole attivare su tutto il territorio comunale una nuova gestione dei rifiuti, attivando un sistema di raccolta differenziata spinta con il Porta a Porta e/ o tramite isole ecologiche;

Rilevato che il servizio attualmente attivo con ACIAM non prevede la raccolta differenziata con il Porta a Porta o tramite isole ecologiche;

Preso atto, pertanto,

- che con Delibera di Consiglio n. 22 del 20/12/2019, l'amministrazione ha deciso, tra le altre cose, di:
 - o dismettere la partecipazione del Comune di Capitignano all' ACIAM S.p.A. ritenendo la stessa non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- di dare mandato agli Uffici della dismissione della partecipazione attraverso procedimenti ad evidenza pubblica;

Considerato che si è proceduto, in accordo a quanto statuito dalla su richiamata Deliberazione Consiliare, tramite determina n. 80 del 06/11/2020 avente ad oggetto: *“Bando d'asta pubblica per la cessione di quote di società partecipata dal comune di Capitignano dichiarate alienabili ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 175/2016 e s.m.i.”*, con la quale l'Ente indiceva una gara per la scelta del contraente per la vendita delle 136 quote societarie di ACIAM Spa, e che aveva dato esito infruttuoso.

Preso atto, inoltre, che:

- è pubblicata sul portale trasparenza di ACIAM Spa la “Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31/12/2019”;
- dalla relazione si evince che il patrimonio netto della Società al 31.12.2019 è pari a € 2.133.190,00, il numero di azioni societarie è pari a 50.144 e che, pertanto, il valore di ogni azione è pari a 42.54 €;

Ritenuto pertanto di procedere ad un ulteriore bando d'asta, con un ribasso del 20%, per un valore di ogni azione pari ad **€ 2.084,61**, (Valore nominale delle azioni € 5,16; Sovrapprezzo delle stesse azioni di € 10,00; Valore complessivo della sottoscrizione: € 2.084,61.).

Visti:

- la L. 241/90;
- la Legge 190/2014;
- la Legge 244/2007
- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il DPR 380/01;
- il bando di gara e i relativi documenti che si allegano alla presente;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui vengono integralmente richiamate:

1. **di prendere** atto di quanto deliberato nella Delibera di Consiglio n. 22 del 20/12/2019;
2. **di prendere** atto che dalla redazione si evince che il patrimonio netto della Società al 31.12.2019 è pari a € 2.133.190,00, il numero di azioni societarie è pari a 50.144 e che, pertanto, il valore di ogni azione è pari a 42,54 €;
3. **di approvare** il ribasso del 20% per un importo totale pari ad **€ 2.084,61**, (Valore nominale delle azioni € 5,16; Sovrapprezzo delle stesse azioni di € 10,00; Valore complessivo della sottoscrizione: € 2.084,61.);
4. **di indire** una gara per la scelta del contraente per la vendita delle 136 quote societarie di ACIAM SpA;

5. **di stabilire** che ai sensi degli articoli 5 comma 2 e 6 comma 2 del vigente Statuto societario sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli Enti Locali della Provincia dell'Aquila;
6. **di stabilire** che la gara sarà aggiudicata col metodo dell'asta pubblica a unico incanto ai sensi dell'art. 65, punto 9, dell'art. 73, comma 1, lettera c) e 76 del R.D. N. 827/1924 e s.m.i., da effettuarsi col metodo delle "offerte segrete" in aumento rispetto al prezzo a base d'asta;
7. **di fissare** il termine di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nel rispetto della normativa vigente;
8. di dare atto che il CIG della gara è **Z3E3163160**;
9. **di approvare** il bando di gara e i documenti correlati allegati alla presente determinazione;
10. **di pubblicare** il presente bando sull'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Capitignano nella sezione pubblicazione-avvisi.

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 16-04-2021
pubblicazione n. 226
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 16-04-2021

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 16-04-2021

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

Dott. Fabio Laurenzi

